



17.1.2024

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD))

Relatore per parere: José Manuel Fernandes

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'unione doganale dell'UE rappresenta la base e la tutela del mercato unico dell'UE¹, consentendo la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione conformemente a una legislazione ambiziosa che definisce norme ambientali, di sicurezza, sociali e digitali volte a plasmare le modalità con cui le imprese operano all'interno e all'esterno del mercato unico. Nel 2022 sono stati trasferiti al bilancio dell'UE 25 miliardi di EUR di dazi doganali, che rappresentano circa il 10 % delle entrate totali dell'UE in quell'anno.

Le autorità doganali sono gravate da una varietà sempre maggiore di compiti derivanti dalla suddetta legislazione molto ambiziosa. Di conseguenza esse sono attualmente pressate dall'aumento dei compiti e dalla complessità, da un lato, e dal forte aumento delle spedizioni di modesto valore nel commercio elettronico, dall'altro.

La proposta della Commissione è intesa a rafforzare la capacità delle dogane di sorvegliare e controllare le merci che entrano nell'unione doganale e ne escono.

Le dogane adotterebbero una nuova linea strategica, basata sull'analisi dei dati relativi alle informazioni sulla catena di approvvigionamento, per un'azione doganale mirata e coordinata. In un nuovo partenariato con gli operatori commerciali, gli oneri amministrativi sarebbero ridotti e i processi doganali razionalizzati. Un nuovo centro doganale digitale dell'UE faciliterebbe lo scambio e la combinazione di informazioni in un unico ambiente centrale. Una nuova Autorità doganale dell'UE svolgerebbe un'analisi centrale dei rischi e sosterebbe le amministrazioni nazionali, consentendo un'azione doganale coordinata. Infine, la proposta prevedrebbe un intervento efficace e basato sul rischio da parte delle autorità pubbliche e contribuirebbe a rafforzare il bilancio dell'UE attraverso le risorse proprie tradizionali.

Il relatore per parere accoglie con favore gli obiettivi generali della proposta. Il suo progetto di parere è incentrato sui settori in cui la commissione per i bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare l'Autorità doganale dell'UE e il necessario monitoraggio delle conseguenze finanziarie della proposta sul bilancio dell'UE e sui bilanci degli Stati membri. Il parere presenta altresì le conseguenze dell'introduzione di un orientamento comune in materia di sanzioni amministrative attraverso il regolamento, prevedendo esplicitamente la possibilità di includere i proventi di tali sanzioni in una futura decisione sulle risorse proprie.

Incidenza sul bilancio e disposizioni finanziarie

L'Autorità doganale dell'UE

I costi pari a 58 milioni di EUR per l'Autorità doganale dell'UE e lo sviluppo del centro doganale digitale dell'UE nei primi due anni saranno finanziati nell'ambito del programma Dogana 2021-2027, di cui 3 milioni di EUR saranno destinati all'Autorità doganale dell'UE e 55 milioni di EUR al centro.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023 sul 30° anniversario del mercato unico: celebrare i risultati e guardare agli sviluppi futuri ([P9_TA\(2023\)0007](#)).

Per il periodo successivo al 2027 i costi totali della riforma per il bilancio dell'UE sono stimati a 1 855 miliardi di EUR. Tale importo copre il costo degli incarichi affidati all'Autorità doganale dell'UE (280,5 milioni di EUR) nonché al centro doganale digitale dell'UE (1 574,5 milioni di EUR, di cui 1 295 milioni di EUR sarebbero assegnati all'Autorità doganale dell'UE).

Il relatore per parere presenta una serie di emendamenti ai considerando e al titolo XII della proposta:

a) al fine di opporsi all'intenzione della Commissione di finanziare più dell'82 % del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE attraverso accordi di contributo. Invece di essere finanziata attraverso accordi di contributo nel programma di lavoro del programma Dogana deciso secondo la procedura di comitato, l'Autorità sarà finanziata mediante il contributo dell'UE deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale.

b) al fine di sottolineare la necessità che l'Autorità sia dotata di risorse commisurate ai suoi compiti e alle sue responsabilità.

Le conseguenze per le spese di riscossione dei dazi doganali

Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, la centralizzazione delle funzioni nell'Autorità doganale dell'UE si tradurrebbe in risparmi significativi per gli Stati membri. La valutazione ha stimato che il risparmio potrebbe inizialmente essere pari a circa 194 milioni di EUR e arrivare a quasi 2,3 miliardi di EUR all'anno nell'arco di 15 anni.

Si ricorda che nel periodo 2021-2027, gli Stati membri tratterranno il 25 % dei dazi doganali riscossi.

In considerazione dei potenziali risparmi per gli Stati membri derivanti dall'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE finanziata dal bilancio dell'UE, il relatore per parere ritiene che siano necessari un attento monitoraggio e previsioni regolarmente aggiornate dei costi della proposta sia per il bilancio dell'UE che per i bilanci degli Stati membri. A tal fine, il relatore presenta un emendamento al titolo XV.

Sanzioni

Il relatore per parere ritiene che tutte le entrate pubbliche generate dall'attuazione delle politiche dell'Unione o dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione dovrebbero, per impostazione predefinita e al fine di mutualizzare i benefici, confluire nel bilancio dell'Unione, come risorse proprie o come altre entrate.

La proposta della Commissione introduce un orientamento comune in materia di sanzioni amministrative applicate nel quadro dell'unione doganale. Il relatore per parere propone di sottolineare, al titolo XIV, che il regolamento non dovrebbe impedire di includere tali sanzioni, accanto ai dazi doganali, in una futura decisione sulle risorse proprie

Governance, controllo parlamentare e valutazione

Il relatore per parere presenta altresì una serie di emendamenti intesi a garantire che tutte le disposizioni siano pienamente conformi ai principi dell'orientamento comune.

Ciò include la soppressione del diritto di veto della Commissione sulle decisioni amministrative e di bilancio in quanto l'autonomia decisionale in materia di bilancio e di amministrazione è fondamentale per l'efficacia dell'Autorità.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha rivelato lacune in diversi settori. Queste comprendono: un'azione insufficiente o inefficace per quanto riguarda la tutela dell'Unione dei suoi cittadini dai rischi non finanziari applicabili alle merci stabiliti dalle politiche dell'unione diverse dalla normativa doganale; la capacità delle autorità doganali di trattare efficacemente il volume crescente di merci importate da paesi terzi attraverso le vendite a distanza (operazioni di commercio elettronico); la capacità dell'architettura dei sistemi informatici istituiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 di digitalizzare i processi doganali per restare al passo con i progressi tecnologici, segnatamente con le tecnologie basate sullo sfruttamento dei dati; l'assenza di strutture efficaci di governance dell'unione doganale, che comporta pratiche divergenti e un'attuazione non uniforme delle norme negli Stati membri. Tali lacune hanno generato l'insorgenza di ostacoli al corretto funzionamento dell'unione doganale e quindi del mercato interno, a causa dei rischi e delle minacce interni ed esterni.

Emendamento

(2) L'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha rivelato lacune in diversi settori. Queste comprendono: un'azione insufficiente o inefficace per quanto riguarda la tutela dell'Unione dei suoi cittadini dai rischi non finanziari applicabili alle merci stabiliti dalle politiche dell'unione diverse dalla normativa doganale; la capacità delle autorità doganali di trattare efficacemente il volume crescente di merci importate da paesi terzi attraverso le vendite a distanza (operazioni di commercio elettronico); la capacità dell'architettura dei sistemi informatici istituiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 di digitalizzare i processi doganali per restare al passo con i progressi tecnologici, segnatamente con le tecnologie basate sullo sfruttamento dei dati; l'assenza di strutture efficaci di governance dell'unione doganale, che comporta pratiche divergenti e un'attuazione non uniforme delle norme negli Stati membri. Tali lacune hanno generato l'insorgenza di ostacoli al corretto funzionamento dell'unione doganale e quindi del mercato interno, a causa dei rischi e delle minacce interni ed esterni, ***e hanno inoltre notevolmente compromesso la capacità delle autorità nazionali di riscuotere dazi doganali proporzionati al valore reale delle importazioni che entrano nel mercato unico dell'UE. Tale divario doganale ha portato a una notevole perdita di entrate per il bilancio dell'Unione, che dovrebbe essere affrontata.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire un livello uniforme di digitalizzazione e creare condizioni di parità per gli operatori economici in tutti gli Stati membri, si dovrebbe istituire un centro doganale digitale dell'UE come insieme di servizi e sistemi elettronici centralizzati, sicuri e ciberresilienti e a fini doganali. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe garantire la qualità, l'integrità, la tracciabilità e il non rifiuto dei dati ivi elaborati, affinché successivamente l'emittente e il ricevente non possano contestare l'esistenza dello scambio di dati. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe ottemperare ai pertinenti regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e di cibersecurity. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero progettare congiuntamente il centro doganale digitale dell'UE. **La Commissione dovrebbe altresì essere incaricata della gestione, dell'attuazione e della manutenzione del centro doganale digitale dell'UE, compiti che possono essere delegati a un altro organo dell'Unione.**

Emendamento

(18) Al fine di garantire un livello uniforme di digitalizzazione e creare condizioni di parità per gli operatori economici in tutti gli Stati membri, si dovrebbe istituire un centro doganale digitale dell'UE come insieme di servizi e sistemi elettronici centralizzati, sicuri e ciberresilienti e a fini doganali. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe garantire la qualità, l'integrità, la tracciabilità e il non rifiuto dei dati ivi elaborati, affinché successivamente l'emittente e il ricevente non possano contestare l'esistenza dello scambio di dati. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe ottemperare ai pertinenti regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e di cibersecurity. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero progettare congiuntamente il centro doganale digitale dell'UE. **L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere incaricata della gestione, dell'attuazione e della manutenzione del centro doganale digitale dell'UE.**

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) I dazi della tariffa doganale comune e gli altri dazi istituiti sugli scambi con i paesi terzi costituiscono una risorsa propria iscritta nel bilancio

dell'Unione e rappresentano una fonte legittima, stabile e importante di entrate per il bilancio dell'Unione. Al fine di coprire i costi operativi sostenuti dalle rispettive amministrazioni nazionali per garantire il corretto funzionamento dell'unione doganale dell'UE, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, una percentuale degli importi dei dazi doganali da essi riscossi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Nel periodo che copre il QFP 2021-2027, gli Stati membri trattengono il 25 % dei dazi doganali riscossi al fine di coprire le spese di riscossione e di fornire un incentivo per garantire una riscossione diligente degli importi dovuti. Il tasso di ritenzione è costantemente aumentato negli ultimi anni, passando dal 10 % al 20 %, fino ad arrivare al 25 % nel QFP attuale, senza che ciò sia giustificato da un aumento delle attrezzature doganali, del personale o delle spese di informazione negli Stati membri. Tale tendenza al rialzo compromette il bilancio dell'Unione, è contraria allo spirito della decisione sulle risorse proprie e porta a un aumento equivalente del contributo degli Stati membri al bilancio dell'Unione, in quanto il contributo basato sull'RNL funge da fattore di aggiustamento per garantire il pareggio del bilancio dell'UE. La creazione del centro doganale digitale dell'UE permetterà di realizzare ulteriori sinergie e risparmi per gli Stati membri grazie alle economie di scala derivanti dalla messa in comune dell'infrastruttura informatica a livello dell'UE e alla copertura dei costi a titolo del bilancio dell'UE. In tale contesto, le spese

sostenute dal bilancio dell'UE e dagli Stati membri per la riscossione dei dazi doganali dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di costituire una base solida e fattuale per trarre le debite conclusioni riguardo al tasso di ritenzione in futuro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) I criteri di cui tenere conto per contribuire al processo decisionale per la scelta della sede dell'Autorità doganale dell'UE dovrebbero essere la garanzia che l'autorità vi possa essere insediata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi dei membri del personale. Alla luce della natura collaborativa della maggior parte delle attività dell'Autorità doganale dell'UE, in particolare la stretta relazione che esisterà fra i sistemi informatici che la Commissione gestirà durante il periodo transitorio, mentre l'Autorità doganale dell'UE svilupperà e gestirà il centro doganale digitale dell'UE, si dovrebbe trattare di una sede che consenta tale stretta collaborazione con la Commissione, le autorità delle regioni dell'Unione più pertinenti ai fini del commercio internazionale e i pertinenti organi unionali e internazionali, *quali per esempio l'Organizzazione mondiale delle dogane per agevolare le sinergie pratiche su argomenti specifici*. Tenuti in considerazione tali criteri, è opportuno che l'Autorità doganale dell'UE sia stabilita

Emendamento

(55) I criteri di cui tenere conto per contribuire al processo decisionale per la scelta della sede dell'Autorità doganale dell'UE dovrebbero essere la garanzia che l'autorità vi possa essere insediata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi dei membri del personale. Alla luce della natura collaborativa della maggior parte delle attività dell'Autorità doganale dell'UE, in particolare la stretta relazione che esisterà fra i sistemi informatici che la Commissione gestirà durante il periodo transitorio, mentre l'Autorità doganale dell'UE svilupperà e gestirà il centro doganale digitale dell'UE, si dovrebbe trattare di una sede che consenta tale stretta collaborazione con la Commissione, le autorità delle regioni dell'Unione più pertinenti ai fini del commercio internazionale e i pertinenti organi unionali e internazionali. *Al fine di ottenere risparmi finanziari, l'Autorità dovrebbe, se del caso, cooperare strettamente con altre istituzioni e altri organi e organismi dell'Unione, in particolare con quelli che hanno la loro*

[a/in ...].

sede nello stesso Stato membro. Inoltre, dovrebbe essere presa in considerazione la ripartizione geografica delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE. Tenuti in considerazione tali criteri, è opportuno che l'Autorità doganale dell'UE sia stabilita [a/in ...].

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri *e* la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza *e* delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.

Emendamento

(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri, la Commissione *e il Parlamento* siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza, delle qualifiche *e dell'integrità*. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe

essere assistito da un comitato esecutivo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(56 bis) *Con riferimento alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Autorità agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Autorità in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o da interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare e mettere a disposizione del pubblico norme esaustive sui conflitti di interessi, tenendo nella debita considerazione le raccomandazioni del Mediatore europeo. Tali modalità dovrebbero garantire, in particolare, che gli alti rappresentanti dell'Autorità non ne pregiudichino l'integrità durante o dopo il loro mandato.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57) Per garantirne un effettivo funzionamento, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere dotata di un bilancio

(57) *L'Autorità dovrebbe essere dotata delle risorse umane e finanziarie necessarie per poter adempiere agli*

proprio, con entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione **ed** eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe inoltre essere nella posizione di ricevere entrate supplementari attraverso accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione nonché i diritti percepiti per pubblicazioni e altri servizi da essa forniti.

obiettivi, ai compiti e alle responsabilità ad essa affidati dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione pertinenti. Per garantirne un effettivo funzionamento, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere dotata di un bilancio proprio, con entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione **e integrate da** eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri, **purché ciò non comprometta l'indipendenza dell'Autorità.** In circostanze eccezionali e debitamente giustificate l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe inoltre essere nella posizione di ricevere entrate supplementari attraverso accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione nonché i diritti percepiti per pubblicazioni e altri servizi da essa forniti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(64 bis) I proventi finanziari derivanti dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione possono confluire nel bilancio dell'Unione come risorse proprie o come altre entrate. In tale contesto dovrebbero essere considerati l'armonizzazione minima delle sanzioni non penali come pure il ruolo sempre più importante dell'Unione nell'applicazione del codice doganale dell'Unione. I proventi derivanti dalle sanzioni dovrebbero pertanto essere stabiliti come risorse proprie conformemente all'articolo 311 TFUE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 65

(65) Le prestazioni dell'unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l'impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. Onde ottenere un'analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello dei valichi di frontiera. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l'analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell'UE e l'identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi e strategici e delle priorità dell'unione doganale, contribuendo altresì alla missione delle autorità doganali. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe identificare le principali tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune nonché i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello unionale, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex.

(65) Le prestazioni dell'unione doganale, ***compresi i costi sostenuti dalle autorità doganali per lo svolgimento dei loro compiti***, dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l'impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. Onde ottenere un'analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello dei valichi di frontiera. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l'analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell'UE e l'identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi e strategici e delle priorità dell'unione doganale, contribuendo altresì alla missione delle autorità doganali. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe identificare le principali tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune nonché i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. ***Dovrebbe inoltre sostenere la Commissione nello svolgimento, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di un'analisi dei costi operativi sostenuti dalle autorità doganali nazionali per l'adempimento dei loro compiti.*** Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, l'Autorità doganale dell'UE

dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello unionale, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione sviluppa, **attua e mantiene** il centro doganale digitale dell'UE, anche pubblicando le specifiche tecniche per il trattamento dei dati al suo interno, e istituisce un quadro per la qualità dei dati.

Emendamento

3. La Commissione sviluppa il centro doganale digitale dell'UE, anche pubblicando le specifiche tecniche per il trattamento dei dati al suo interno, e istituisce un quadro per la qualità dei dati. ***L'Autorità doganale dell'UE gestisce e mantiene il centro.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 204 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Autorità doganale dell'UE istituisce una cellula di risposta alle crisi che è costantemente disponibile per tutta la durata della crisi.

Emendamento

3. L'Autorità doganale dell'UE istituisce una cellula di risposta alle crisi che è costantemente disponibile per tutta la durata della crisi. ***Tale cellula dovrebbe essere finanziata dal bilancio concesso all'Autorità doganale dell'UE.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 207 – paragrafo -1

Testo della Commissione

Emendamento

-1. L'Autorità doganale dell'UE gestisce e mantiene i sistemi informatici utilizzati per l'attuazione dell'unione doganale, come il centro doganale digitale

dell'UE, di cui al titolo III.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 207 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità doganale dell'UE contribuisce a realizzare la missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 208 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di sviluppo delle capacità e fornisce sostegno operativo e coordinamento alle autorità doganali. In particolare:

Emendamento

3. L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di sviluppo delle capacità e fornisce sostegno operativo e coordinamento alle autorità doganali *e alla Commissione*. In particolare:

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera b (nuovo)

Testo della Commissione

(b) effettua la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni, conformemente al titolo XV, capo 1;

Emendamento

(b) effettua la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni, *compresa la misurazione dei costi operativi sostenuti dalle autorità doganali per svolgere la loro attività*, conformemente al titolo XV, capo 1;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) fornire sostegno alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione di una strategia operativa concernente le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature di controllo, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 209

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 209

soppresso

Altri compiti

La Commissione può affidare all'Autorità doganale dell'UE i seguenti compiti per l'attuazione dei programmi di finanziamento connessi alle dogane:

(a) attività inerenti allo sviluppo, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici utilizzati per l'attuazione dell'unione doganale, come il centro doganale digitale dell'UE, di cui al titolo III;

(b) sostegno alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione di una strategia operativa concernente le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature di controllo, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 212 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro *e* da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da due rappresentanti della Commissione *e da un membro designato dal Parlamento europeo*, tutti con diritto di voto.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 212 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 212 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia doganale, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti *mirano a realizzare* una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere.

Emendamento

4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia doganale, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti *garantiscono che sia realizzata* una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 212 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi, o almeno una volta l'anno. L'Autorità pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 214 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Quando una questione di riservatezza o di conflitto di interessi è all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione discute e decide in merito senza la presenza del membro interessato. Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno.

6. Quando una questione di riservatezza o di conflitto di interessi è all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione discute e decide in merito senza la presenza del membro interessato. ***Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione di essere rappresentati da un supplente o da qualsiasi altra persona.*** Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; e pubblica annualmente sul suo sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

Emendamento

(f) adotta **e mette a disposizione del pubblico le** norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri; e pubblica annualmente sul suo sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) adotta il suo regolamento interno;

Emendamento

(h) adotta **e rende pubblico** il suo regolamento interno;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 216 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), c), e), f), j), m), n), o) ed s), può essere adottata soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini della decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera s), il consenso dei rappresentanti della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Autorità doganale dell'UE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 217 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il comitato esecutivo è composto da due rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice. ***Le decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b), possono essere adottate soltanto se un rappresentante della Commissione esprime un voto favorevole.***

Emendamento

5. Il comitato esecutivo è composto da due rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto ***e con lo scopo di garantire l'equilibrio di genere.*** Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 218 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità doganale dell'UE a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ***in base al merito e alla provata competenza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente.***

Ai fini della conclusione del contratto di direttore esecutivo l'Autorità doganale

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità doganale dell'UE a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ***conformemente alla seguente*** procedura:

dell'UE è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

(a) sulla base di un elenco ristretto elaborato e pubblicato dalla Commissione, che assicura l'equilibrio di genere, in seguito a un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente, i candidati sono invitati a prendere la parola dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e al Consiglio e a rispondere alle domande loro poste;

(b) il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i rispettivi pareri ed esprimono le rispettive preferenze;

(c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri.

Ai fini della conclusione del contratto di direttore esecutivo l'Autorità doganale dell'UE è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 218 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.

Emendamento

3. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni. ***Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a rilasciare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del***

Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 218 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.

Emendamento

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 219 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell'Autorità doganale dell'UE.

Emendamento

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell'Autorità doganale dell'UE. ***Il direttore esecutivo può essere chiamato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio a partecipare a un'audizione su qualsiasi questione legata alle attività dell'Agenzia.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 219 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) garantisce l'amministrazione quotidiana dell'Autorità doganale dell'UE;

Emendamento

(a) garantisce l'amministrazione quotidiana ***sostenibile ed efficiente*** dell'Autorità doganale dell'UE;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 228 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione ed altre attività illegali nell'ambito dell'Autorità doganale dell'UE si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Emendamento

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione ed altre attività illegali, ***nonché per garantire il rispetto dei diritti umani e dei principi di protezione dell'ambiente,*** nell'ambito dell'Autorità doganale dell'UE si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 237 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di insediare ***un ufficio locale in un altro Stato membro*** in modo che i compiti dell'Autorità doganale dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza.

Emendamento

3.(1) Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di insediare ***uffici in altri Stati membri*** in modo che i compiti dell'Autorità doganale dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 254 – comma 1

Testo della Commissione

Le sanzioni applicate per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 assumono almeno una o più delle seguenti forme e si garantisce nel contempo che esse siano effettive, proporzionate e dissuasive e tengano conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 247 e delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 248:

Emendamento

1. Le sanzioni applicate per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 assumono almeno una o più delle seguenti forme e si garantisce nel contempo che esse siano effettive, proporzionate e dissuasive e tengano conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 247 e delle circostanze aggravanti di cui

all'articolo 248:

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 254 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***Gli Stati membri decidono in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni non penali tranne nei casi in cui sono istituiti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 255 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione esamina e valuta le prestazioni dell'unione doganale almeno una volta all'anno. Tale valutazione comprende la misurazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e, ove possibile, dei paesi candidati a livello nazionale e dei valichi di frontiera. Tale misurazione può basarsi sugli strumenti esistenti sviluppati a tal fine dalla Commissione e dagli Stati membri.

1. La Commissione esamina e valuta le prestazioni dell'unione doganale almeno una volta all'anno. Tale valutazione comprende la misurazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e, ove possibile, dei paesi candidati a livello nazionale e dei valichi di frontiera, ***nonché un monitoraggio regolare del livello delle spese sostenute dalle autorità doganali nazionali nello svolgimento delle loro attività.*** Tale misurazione può basarsi sugli strumenti esistenti sviluppati a tal fine dalla Commissione e dagli Stati membri.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 255 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Autorità doganale dell'UE assiste

2. L'Autorità doganale dell'UE assiste

la Commissione in tale compito. Per coadiuvare la Commissione nella valutazione delle prestazioni dell'unione doganale, l'Autorità doganale dell'UE individua in che modo le attività e le operazioni doganali sostengono il conseguimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell'unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2. In particolare l'Autorità doganale dell'UE individua le principali tendenze, i punti di forza, le debolezze, le lacune e i rischi potenziali e formula raccomandazioni di miglioramento per la Commissione.

la Commissione in tale compito. Per coadiuvare la Commissione nella valutazione delle prestazioni dell'unione doganale, l'Autorità doganale dell'UE individua in che modo le attività e le operazioni doganali sostengono il conseguimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell'unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2. In particolare, l'Autorità doganale dell'UE individua le principali tendenze, i punti di forza, le debolezze, le lacune e i rischi potenziali, **sostiene la Commissione nella raccolta di dati pertinenti relativi ai livelli di spesa sostenuti dalle autorità doganali nazionali per garantirne il funzionamento** e formula raccomandazioni di miglioramento per la Commissione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 256 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente agli Stati membri per informazione.

Emendamento

4. La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente agli Stati membri **e al Parlamento europeo** per informazione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 258 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) un quadro d'insieme delle spese sostenute dall'Unione, da un lato, e dagli Stati membri, dall'altro lato, per l'attuazione del regolamento, in particolare rispetto alle spese sostenute alla data di entrata in vigore del regolamento.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Alibaba Group

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del codice doganale dell'Unione e dell'Autorità doganale dell'Unione europea e abrogazione del regolamento (UE) n. 952/2013
Riferimenti	COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	José Manuel Fernandes 28.6.2023
Esame in commissione	16.11.2023
Approvazione	11.1.2024
Esito della votazione finale	+: 23 -: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Andrzej Halicki, Valérie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ana Collado Jiménez, Francisco Guerreiro
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Maria Grapini, Markus Pieper, Bernhard Zimniok

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

23	+
NI	Andor Deli
PPE	Ana Collado Jiménez, José Manuel Fernandes, Andrzej Halicki, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Markus Pieper, Rainer Wieland
Renew	Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds
S&D	Pietro Bartolo, Pascal Durand, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, Camilla Laureti, Margarida Marques, Nils Ušakovs
Verts/ALE	Francisco Guerreiro

3	-
ECR	Bogdan Rzońca
ID	Bernhard Zimniok
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti